

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 20 marzo 2017

Oggetto: Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. Spesometro) e BlackList – ns rif. 8/2017

La trasmissione dei modelli per le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini iva intercorse nel periodo d'imposta 2016 è fissata per lunedì 10 aprile 2017 per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e per giovedì 20 aprile 2017 per gli altri soggetti in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura ed e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA.

L'obbligo di comunicazione riguarda quindi:

1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'e' obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'e' l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione e' pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;

In generale, sono soggette alla comunicazione le operazioni:

- imponibili
- non imponibili costituite da cessioni/prestazioni nei confronti degli esportatori abituali
- assimilate alle esportazioni
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
- esenti
- soggette al regime del margine
- in reverse charge art. 17 comma 6
- cessioni gratuite di beni
- autoconsumo

Sono al contrario escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni effettuate nel corso del 2016 che hanno riguardato:

- Importazioni.
- Esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72).
- Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria: come ad esempio la fornitura di energia elettrica, telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, ecc.
- Operazioni intracomunitarie: in quanto già soggette all'invio dei modelli Intra.
- Operazioni effettuate nei confronti di privati: Le operazioni effettuate nei confronti di privati non passivi di Iva, sono escluse dall'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga tramite moneta elettronica, ossia con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta, fatta eccezione di quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale per le quali permane l'obbligo di comunicazione. Mentre per i corrispettivi pagati tramite assegno non trasferibili e bonifico bancario che superano la soglia di 3.600 euro vanno comunicate indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta.

A decorrere dalle operazioni intercorse nel 2016 è stata soppressa la comunicazione "black list".

Conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro, ovviamente con le stesse scadenze.

Per dette operazioni trova quindi applicazione quanto "ordinariamente" previsto per le operazioni con l'estero. In particolare nello spesometro 2016:

- vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni;
- vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

- in forma **analitica**;
- in forma **aggregata**.

In merito si rammenta che:

- **non è consentito** utilizzare la **forma aggregata** per la comunicazione relativa agli acquisti /cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- la scelta vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

COMUNICAZIONE "AGGREGATA"

Per la comunicazione con dati **aggregati**, oltre al Frontespizio, sono disponibili i seguenti **quadri**.

Quadro FA

Operazioni documentate da fattura

Per **ciascuna controparte** gli elementi informativi vanno comunicati distinti tra **operazioni attive** (fatture emesse) e **passive** (acquisti). Va altresì evidenziato il numero complessivo delle operazioni attive / passive aggregate.

Con riferimento alle note di variazione, va evidenziato che:

• le **“note di variazione a debito per la controparte”** e la relativa imposta a debito sono riferite ai documenti che danno origine ad un **debito nei confronti della controparte** del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda:

- le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;
- le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;

• le **“note di variazione a credito per la controparte”** e la relativa imposta a credito sono riferite ai documenti che originano un **credito nei confronti della controparte** del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda quindi:

- le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;
- le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.

Si evidenzia inoltre che, poiché il modello in esame può essere utilizzato in alternativa all'apposito modello **“Comunicazione contratti di leasing e di noleggio”**, è presente il campo **“Noleggio Leasing”** nel quale indicare la lettera corrispondente alla tipologia di bene oggetto del noleggio / leasing: **A** (Autovettura); **B** (Caravan); **C** (Altri veicoli); **D** (Unità da diporto); **E** (Aeromobili).

Quadro SA

Operazioni senza fattura

Per ogni singolo cliente va riportato il codice fiscale, il numero di operazioni e il relativo importo complessivo.

Quadro BL

Operazioni con soggetti non residenti / acquisti di servizi da non residenti

Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle **operazioni attive** rispetto a quelli delle **operazioni passive**.

Ai fini della compilazione di rigo BL002, si rammenta che l'Agenzia nella Nota 19.11.2013, prot. n. 0136693 ha precisato che la casella:

- **“Operazioni con soggetti non residenti”** (campo 3) va barrata per la comunicazione delle **operazioni attive** effettuate nei confronti di clienti non residenti;
- **“Acquisti di servizi da non residenti”** (campo 4) va barrata per la comunicazione delle **operazioni passive** effettuate da fornitori non residenti.

COMUNICAZIONE “ANALITICA”

I dati da comunicare per le operazioni rilevanti ai fini IVA **documentate da fattura**, sono:

- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore e dell'acquirente / committente;
- per ciascuna **fattura emessa / ricevuta**:
 - data del documento;
 - data di registrazione;
 - corrispettivo (netto IVA, non imponibile / esente);
 - imposta (solo per operazioni imponibili);
- in caso di utilizzo del **documento riepilogativo** ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
 - numero del documento (solo per le fatture emesse);
 - ammontare complessivo imponibile, non imponibile / esente delle operazioni;
 - ammontare complessivo dell'imposta (solo per operazioni imponibili);

- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

I dati da comunicare, per ciascuna cessione / prestazione per cui **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura** sono:

- data dell'operazione;
- codice fiscale dell'acquirente / committente;
- corrispettivo (lordo IVA).

Per i soggetti **non residenti**, privi di codice fiscale, sono richiesti i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:

- per le **persone fisiche**, cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato estero di domicilio;
- per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, denominazione / ragione sociale e sede legale o, in mancanza, quella effettiva.

In particolare, per la comunicazione con dati **analitici**, oltre al Frontespizio, sono disponibili i seguenti quadri:

Quadro FE

Fatture emesse / documenti riepilogativi

Oltre alle "indicazioni generali" sopra riportate, si segnala che va barrata:

- la casella **"Docum. Riepilog."** se i dati si riferiscono al **documento riepilogativo** delle fatture emesse ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96;
- la casella **"IVA non esposta in fattura"** ad esempio, per le **cessioni effettuate in regime dei beni usati** ex DL n. 41/95, nonché da parte delle **agenzie di viaggio e turismo** (inclusi i tour operator) per le operazioni ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;
- la casella **"Autofattura"** per segnalare le operazioni per le quali è stata emessa autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 (tra le quali, acquisti da fornitori extraUE, acquisti da fornitori UE non oggetto di comunicazione con i modd. Intra).

L'indicazione della **data del documento / di registrazione** è alternativa.

Per i soggetti che utilizzano il modello anche per la **comunicazione dei beni in leasing/ noleggio** nel campo **"Noleggio Leasing"** va indicata la lettera corrispondente alla tipologia di bene oggetto del noleggio / leasing (lett. da A a E come sopra riportato).

Quadro FR

Fatture ricevute / documenti riepilogativi

Oltre alle "indicazioni generali" sopra riportate, si segnala che va barrata:

- la casella **"Doc. Riepil."** se i dati si riferiscono al **documento riepilogativo** delle fatture ricevute ex art. 6, comma 6, DPR n. 695/96;
- la casella **"IVA non esposta in fattura"** in caso di operazioni passive documentate da fattura con IVA non esposta;
- la casella **"Op. in reverse charge"** se l'operazione è soggetta al reverse charge (ad esempio, subappalto in edilizia, acquisto di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici).

Rientrano in tale ambito le operazioni disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- art. 17, commi 2, 3, 5 e 6, DPR n. 633/72;

Sono comunque **esclusi gli acquisti di immobili**, con applicazione del reverse charge, ai sensi della lett. a-bis), in quanto **già oggetto di comunicazione** all'Anagrafe Tributaria;

- art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72, ossia gli acquisti di rottami ferrosi e non ferrosi;

- la casella **“Autofattura”** in caso di:
 - autofattura emessa, per operazioni effettuate con soggetti non residenti per le fattispecie ex artt. 7-bis e 7-ter, DPR n. 633/72, **in mancanza degli elementi identificativi del fornitore estero**;
 - **acquisto da agricoltore esonerato** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
 - **regolarizzazione** tramite **autofattura / fattura integrativa** e versamento della relativa imposta ai sensi degli artt. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 e 46, comma 5, DL n. 331/93.

Come sopra accennato:

- la casella **“Autofattura”** va barrata anche nelle *“ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili”*;
- gli **acquisti da agricoltori esonerati** e la **regolarizzazione della fattura** del fornitore *“possono essere utilmente riportate attraverso l’utilizzo del flag «Autofattura» con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte”*.

Quadro NE

Note di variazione emesse

Oltre a quanto indicato nelle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che in aggiunta al **“Numero nota”** è necessario indicare la **“Data di registrazione nota”**. In assenza va indicata la **“Data di emissione nota”**.

Quadro NR

Note di variazione ricevute

Oltre a quanto indicato nelle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che è obbligatorio indicare la **“Data di registrazione”** della nota, mentre non è obbligatorio indicare quella del documento.

Quadro DF

Operazioni senza fattura

L’importo da indicare **non può essere inferiore a € 3.600**. Il campo **“Noleggio Leasing”** è utilizzato per comunicare i dati relativi al leasing / noleggio (lett. da A a E come sopra riportato).

Quadro FN

Operazioni con soggetti non residenti

Oltre a quanto indicato nelle “indicazioni generali” sopra riportate, si evidenzia che devono essere indicate le **operazioni attive effettuate con soggetti non residenti** (UE, extraUE), escluse le esportazioni/operazioni intraUE ricomprese nei mod. Intra. Come specificato dall’Agenzia vanno ricomprese anche le **operazioni non documentate da fattura effettuate in Italia con soggetti non residenti** (UE e extraUE).

È necessario indicare alternativamente la **“Data emissione documento/fattura”** oppure la **“Data di registrazione fattura”**.

Quadro SE

Acquisti di servizi da soggetti non residenti

Nel quadro SE vanno indicate:

- le prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da **soggetti extraUE** di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali, l’operatore è in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente;
- gli acquisti di beni ex art. 7-bis, DPR n. 633/72;
- le fatture per servizi ricevuti da **soggetti UE** non comunicate nei mod. Intra.

Di conseguenza in tale quadro vanno indicate tutte le operazioni effettuate con non residenti (UE, extraUE), rilevanti ai fini IVA in Italia, che non costituiscono importazioni o operazioni intraUE ricomprese nei mod. Intra.

In particolare, va evidenziato che:

- il “*Codice identificativo IVA*” era richiesto soltanto per i soggetti diversi da persone fisiche, limitatamente alla comunicazione relativa agli acquisti da San Marino (codice Stato estero “037”);
- è necessario indicare la “*Data di registrazione*”.

La comunicazione, che potrà essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata, avviene per mezzo del Modello Polivalente, si consiglia pertanto di contattare la Vostra casa software al fine di verificare che il Vostro gestionale sia già predisposto e aggiornato per la formazione del file da renderci per la sua trasmissione ad Agenzia delle Entrate. Tale file deve essere necessariamente in formato “tracciato ministeriale”.

Si invita a renderci i tracciati ministeriali entro e non oltre mercoledì 5 aprile.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti